

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, PEDRAZZI CIPOLLA, FORLEO, FINOCCHIARO
FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, TRABACCHI, VIOLANTE**

Presentata il 27 ottobre 1988

Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È opinione diffusa che la giustizia civile in Italia non offra garanzie di funzionamento: soffre della crisi più generale del settore della giustizia.

Ma se si pone particolare attenzione alle situazioni dei processi civili, si può rilevare come si allarghi sempre più la forbice tra domanda e offerta di giustizia civile e conseguentemente come si allungano in modo impressionante i tempi dei procedimenti. Queste conseguenze importano come effetto trascinate l'aumento del numero dei procedimenti pendenti per calo dell'indice di assorbimento e, come una spirale, la paralisi degli uffici giudiziari. Vi è quindi la necessità di riforme che vadano nella direzione di snel-

lire le procedure, di renderle più rapide e più corrispondenti alla domanda di giustizia sempre più pressante e sempre più insoddisfatta che viene dai cittadini.

In particolare occorre rivedere il processo di esecuzione, le cui lungaggini e farraginosità impediscono di dare uno sbocco rapido alle azioni promosse dai cittadini per il recupero dei loro crediti.

L'esigenza di interventi legislativi deriva anche dalla considerazione che si va sempre più diffondendo il ricorso ad una specie di « giustizia privata », quasi sempre collegata ad organismi criminali, capaci di ottenere con mezzi convincenti ciò che la giustizia civile ormai non assicura più.

La presente proposta di legge modifica gli articoli 524 e seguenti del codice di

procedura civile con l'obiettivo di accorciare i tempi tra il pignoramento dei beni mobili del debitore e la vendita degli stessi.

Non si prevede più cioè la comparizione delle parti disposta dal giudice dell'esecuzione per le assegnazioni delle somme o la fissazione della vendita.

Sulla richiesta di assegnazione o vendita, il pretore provvede con decreto, così come peraltro aveva già previsto il vecchio legislatore con il quinto comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile qualora il valore dei beni pignorati non superi le lire cinquantamila, limite che allo stato appare davvero anacronistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 524 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento se quello successivo è compiuto anteriormente alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altrui beni, per questi ha luogo separato processo ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529 ».

ART. 3.

1. L'articolo 526 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 526. — (*Facoltà dei creditori intervenuti*). — I creditori intervenuti a norma del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 527 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525, terzo comma, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore, utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 528 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« I creditori chirografari che intervengono oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza ».

ART. 6.

1. L'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita, nel caso non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso; altrimenti provvederà con ordinanza, dopo aver sentito solo i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».